



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE E

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI
DANNI DELLO STATO ¹**

¹ Così come modificati dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla l. 27 maggio 2015, n. 69.



Parte speciale E

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI DANNI DELLO STATO

La “parte speciale E” è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato così come individuati negli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli di prevenzione attuati all’interno dell’Ente. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza”.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato (art. 24 e 25, D. Lgs. n. 231/01)

1.0. Premessa

Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, “Decreto”), è la definizione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, “PA”), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, “PU”) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, “IPS”).

Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel “buon andamento” dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 del cod. pen., il quale indica il “*pubblico ufficiale*” in “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, specificandosi che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.



I “*pubblici poteri*” qui di rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla “*pubblica funzione amministrativa*”.

Il “*potere legislativo*” trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. È un PU, in quanto svolge la “*pubblica funzione legislativa*”, dunque, chiunque, al livello nazionale o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere, i soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza; es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Il “*potere giudiziario*” trova la sua esplicazione nell’attività dello *iusdicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la “*pubblica funzione giudiziaria*” non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività di diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l’attività afferente l’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iusdicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo *iusdicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I *poteri* riconducibili alla “*pubblica funzione amministrativa*”, da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della PA. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della PA è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”, questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della PA; in tale prospettiva, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all’*iter* deliberativo della PA, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla PA di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”, anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo *fidefacente*, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della PA.

Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” a tutti “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “*pubblica attività*”, non riconducibile ad alcuno dei “*poteri*” sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun rapporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.



L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche se soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti *funzioni* o *servizi*, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

La qualifica di pubblico ufficiale non va tuttavia ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la PA, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente valutata, non dimenticando peraltro che, per aversi la figura del PU, è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.

Reati ai danni dello Stato - Art. 24 d.lgs. n. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico).

1.1. Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato

1.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

1.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

Per quel che qui importa, il reato può verificarsi sia nell'ipotesi in cui:

- le sovvenzioni siano erogate a favore dell'ente perché ne fruisca direttamente;
- l'ente intervenga nel processo di erogazione a favore di terzi destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.

1.1.3 Descrizione

Deve essere considerato estraneo alla Pubblica Amministrazione solo chi non sia legato da alcun rapporto organico di dipendenza con l'ente pubblico erogatore ovvero, se diverso, con quello che debba presiedere al raggiungimento dello scopo del finanziamento pubblico, ad opera del privato. Estraneo è anche colui che, facente parte della Pubblica Amministrazione (PA), non rivesta la qualità di pubblico ufficiale (PU) o di incaricato di pubblico servizio (IPS) che abbia competenza ad operare in relazione all'ottenimento dello scopo del finanziamento.

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Non rileva neppure l'eventuale destinazione delle somme ottenute a una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante all'erogazione, rientrante o no nell'oggetto sociale del beneficiario; non rileva neanche che tale finalità diversa risulti ugualmente utile.

Nel caso in cui sia previsto esplicitamente o implicitamente un termine finale essenziale per la realizzazione dell'opera, costituisce reato la violazione dello stesso ed il conseguente ritardo di dimensioni tali da incidere sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.



1.1.4 Esemplificazioni

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- L'Ente, con il consenso del terzo, utilizza in tutto o in parte i finanziamenti agevolati (imprenditoriali, alberghieri, agrari, fondiari etc.), ottenuti lecitamente dal terzo per finalità di rilievo pubblico, al fine di coprire pregresse passività non garantite in essere presso la stessa.
- L'Ente, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per:
 - la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
 - conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di formazione;
 - il finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità;
 - il recupero di immobili di valore storico di proprietà dell'Ente;
 - l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - il finanziamento pubblico – totale o parziale – di progetti imprenditoriali destinati ad incrementare l'occupazione

non li utilizza – completamente o in parte - per tali finalità; li utilizza – completamente o in parte - per scopi diversi; non li utilizza – completamente o in parte – per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale l'Ente ha ottenuto il finanziamento.

1.2. Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

1.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

1.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il reato può verificarsi:

- per le erogazioni di cui benefici l'Ente;
- per le erogazioni in cui l'Ente intervenga da tramite a favore di terzi autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi (es. ATI).

1.2.3 Descrizione

Il danno in questione è caratterizzato da una condotta commissiva e da una omissiva.

La prima consiste in un qualsiasi uso di dichiarazioni verbali o di documenti falsi, ideologicamente o materialmente falsi; quella omissiva in una qualsiasi mancata informativa rilevante e doverosa ai fini di una corretta e consapevole decisione da parte pubblica, eziologicamente collegata alla percezione di aiuti economici non dovuti, erogati dalla P.A. interna o comunitaria.

La condotta, commissiva o omissiva, non deve necessariamente cagionare l'induzione in errore del pubblico funzionario o cagionare un danno all'ente, poiché non sono elementi costitutivi richiesti da tale norma incriminatrice.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso



che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

1.2.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- Qualsiasi soggetto che opera nell'interesse dell'Ente, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
 - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
 - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
 - omissione di informazioni dovute.
- L'Ente, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente in Azienda).
- L'Ente, al fine di ottenere il finanziamento per un progetto relativo al recupero di immobili di valore storico di sua proprietà, ottiene finanziamenti dallo Stato, attraverso la presentazione di una perizia non veritiera.
- L'Ente, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.
- L'Ente aiuta un cliente ad ottenere il finanziamento pubblico mediante i seguenti comportamenti:
 - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
 - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
 - omissione di informazioni dovute;

per poi utilizzare successivamente le somme ottenute per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato richiesto (es. coprire pregresse passività del cliente).

1.3. Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

1.3.1 Testa della norma del Codice Penale

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

1.3.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

1.3.3 Descrizione

Ciò che rileva come truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee è in realtà



solo il secondo comma della norma al n. 1).

Si tratta di una circostanza aggravante speciale di natura oggettiva; essa è posta a tutela del patrimonio pubblico e sussiste quando il soggetto passivo è lo Stato o un altro ente pubblico, a nulla rilevando che "l'ingannato" sia un pubblico dipendente o un terzo privato dotato di poteri di disposizione sul patrimonio dell'ente.

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Così come nel caso in cui il reato venga commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici, le quali rivestono natura di enti pubblici economici (poiché l'aggravante in questione non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici).

1.3.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- L'Ente pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione.
- Il Responsabile (l'addetto) di un servizio all'interno dell'Ente omette di comunicare all'Ente Pubblico concedente l'agevolazione sui finanziamenti, l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, creando in tal modo un danno per l'Ente pubblico ed un vantaggio per l'Ente privato.
- Il Responsabile (l'addetto) di un servizio induce la Pubblica Amministrazione in errore, procurando all'Ente un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un'operazione di finanziamento/ investimento con la stessa Pubblica Amministrazione nell'ambito della quale non sono state comunicate correttamente a quest'ultima tutte le condizioni ed i rischi insiti nell'operazione medesima.
- L'Ente presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione
- L'Ente dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare)
- L'Ente altera la documentazione da fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione relativamente alle assunzioni obbligatorie o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi illeciti.
- Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), l'Ente altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.
- Nell'ambito della partecipazione a una gara pubblica, l'Ente presenta dati/informazioni/documentazione non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dall'Ente a titolo diretto, sia dall'Ente in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti terzi.
- L'Ente presenta dichiarazioni non veritiere, anche mediante l'utilizzo autorizzato di sistemi informatici della P.A., al fine di conseguire un ingiusto profitto con un conseguente danno per la P.A. (es. elencazione di prestazioni in realtà non effettuate; indicazione di eventi straordinari che danno diritto all'Ente di avere indennità e/o maggiorazioni del corrispettivo, in realtà non verificatisi).



1.4. Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

1.4.1 Testo della norma del Codice Penale

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

1.4.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

1.4.3 Descrizione

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Sono oggetto di specifica repressione quei comportamenti che, mediante l'accaparramento di fondi fraudolentemente sottratti alle finalità di interesse generale per le quali vennero stanziati, determinano in ultima istanza un sabotaggio del regolare svolgimento dell'attività dei pubblici uffici preposti a interventi di assistenza e sostegno all'economia.

1.4.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'Ente pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di conseguire, a favore dell'Ente, erogazioni pubbliche.
- L'Ente, d'accordo con un terzo, pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento pubblico.

1.5. Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

1.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

1.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

1.5.3 Descrizione

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti (attraverso un intervento non autorizzato, effettuato con qualsiasi modalità), si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

1.5.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'Ente – mediante un proprio operatore - altera i registri informatici della Pubblica amministrazione per



far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa.

- Il soggetto interno all'Ente, nell'interesse o vantaggio di quest'ultima, modifica i dati relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore dell'ente con danno in capo all'ente stesso.
- L'Ente – mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione:
 - al fine di alterare dei dati in modo tale da ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione ad una gara;
 - al fine di utilizzare dati ivi contenuti in modo non lecito, come, ad esempio, per una non legittima campagna promozionale, portata avanti utilizzando i nominativi sottratti dalla banca dati dell'ente.
- A seguito dell'ottenimento di un finanziamento, un soggetto interno all'Ente viola un sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente oppure modifica le risultanze di un conto corrente intestato a un ente pubblico, accedendo abusivamente ad un sistema di home banking.
- L'Ente – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti:
 - alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
 - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
 - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo.

Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 25 d.lgs. n. 231/2001 (Concussione e corruzione)

Preme peraltro osservare che l'Ente, stante l'attività imprenditoriale che svolge, non può operare in qualità di Pubblico Ufficiale. Ne consegue che, limitatamente a questo aspetto, l'eventuale incriminazione dell'Ente per i reati previsti dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, e 320 c.p. non può derivare direttamente dalle suddette norme, perché appunto l'Ente non agisca in qualità di Pubblico Ufficiale, ma in forza del richiamo, ai soli fini della quantificazione della pena, contenuto nell'art 321 c.p., in quanto l'Ente agisce in qualità di soggetto privato.

Va, tuttavia, sottolineato che l'Ente, nello svolgimento della propria attività caratteristica, può divenire titolare di contratti pubblici disciplinati dal d. lgs n. 163 del 2006 e successive modificazioni aventi ad oggetto l'erogazione nei confronti della collettività di servizi aventi le caratteristiche del servizio pubblico o strumentali ad esso. In ragione di ciò, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito della presente parte speciale, anche l'eventualità di commissione di reati nella veste di incaricati di pubblico servizio, ove tale qualifica venga comunque accertata dall'autorità giudiziaria in capo all'operatore dell'Ente.

1.6. Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore

1.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.



1.6.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

1.6.3 Descrizione

La norma intende punire la condotta del soggetto che opera la cosiddetta “corruzione attiva”, cioè colui che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale.

Il soggetto in questione può essere chiunque, tanto un privato, quanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, purché questi ultimi siano soggetti diversi da quelli che pongono in essere l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, cioè si deve trattare di una persona estranea alla funzione oggetto di mercimonio. La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

1.7. Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione (2).

1.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni (3).

1.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio (4).

1.7.3 Descrizione

Sostituendo la formula «per compiere un atto del suo ufficio» con la formula «per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» – che contrassegna il nuovo art. 318 c.p. –, il legislatore del 2012, coll'intento espresso di colpire il grave fenomeno della c.d. “iscrizione a libro-paga” del pubblico agente, ha innanzitutto inteso svincolare la punibilità della condotta serbata da quest'ultimo dalla puntuale individuazione, in sede processuale, dello specifico atto oggetto d'illecita contrattazione. Ne consegue, per un verso, la punibilità di entrambe le parti – corrotto e corruttore (arg. ex art. 321 c.p. [5]) – in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione (6), per l'altro verso, la radicale cancellazione della tradizionale distinzione tra corruzione –

(2) Articolo modificato dall'art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («[d]isposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»).

(3) La parola «sei» è stata inserita dall'articolo 1 comma 1 lett. e l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

(4) Da notare, per quel che qui importa, come, a mente del nuovo art. 320 c.p. («[c]orruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») – come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 –, non sia più richiesto, a tale fine, che la persona incaricata di un pubblico servizio «rivesta la qualità di pubblico impiegato».

(5) «Pene per il corruttore». Osservano, in proposito, ANDREAZZA–PISTORELLI, *Novità legislative: L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, in *www.diritto penale contemporaneo.it*, che, «nonostante la nuova riformulazione dell'art. 318 c.p. in un unico complessivo comma in luogo dei due preesistenti (rispettivamente già dedicati a corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente), il riferimento operato dall'art. 321 al “primo comma dell'articolo 318” è rimasto, verosimilmente per un difetto di coordinamento con la innovazione operata, inalterato; ciò non toglie che, per effetto dell'inglobamento di corruzione antecedente e susseguente all'interno di una unica fattispecie, il corruttore possa oggi essere punito, in forza del richiamo da parte dell'art. 321, anche per la corruzione susseguente, configurandosi in tal modo, una ipotesi di nuova incriminazione, insuscettibile, come tale, di applicazione retroattiva».

(6) In conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, infatti, allo stato attuale della legislazione in materia, il privato sarà punito anche laddove si limiti a retribuire il pubblico agente avendo riguardo alla condotta doverosa da questi già compiuta. Critico, in proposito, RONCO, *Note per l'audizione avanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica*, in *Arch. pen.*, 2012, 5, che osserva come «[l]a nuova figura dell'art. 318 si present[+] con caratteri di ambiguità, perché ricomprende al suo interno situazioni di disvalore molto differenti, che vanno dall'asservimento della funzione alla mera remunerazione *ex post* dell'agente pubblico per motivi di riconoscenza».



impropria – antecedente e susseguente ⁽⁷⁾.

Se ricevere è concetto che implica l'effettivo trasferimento del denaro o dell'utilità, promessa – accettare la promessa, dice la legge – è concetto che implica una manifestazione (anche tacita) di volontà, avente ad oggetto una prestazione futura.

Il delitto in esame è reato a forma libera, posto che ricezione dell'indebito e correlativa promessa non richiedono formalità particolari.

È richiesta, in ogni caso, la sinallagmaticità delle prestazioni e contro-prestazione che vengono qui in emergenza: la prestazione del privato, in quest'ottica, deve necessariamente rappresentare il corrispettivo della contro-prestazione del pubblico agente – la prima prestazione, in altre parole, deve essere compiuta in funzione della seconda –.

È previsto che il funzionario possa ricevere denaro o altra utilità ⁽⁸⁾ o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo. Non è terzo l'ente pubblico di cui il soggetto attivo fa parte, dal momento che, in tal caso, al funzionario non deriva alcun vantaggio personale. È necessario, infatti, che, anche quando la prestazione del privato è corrisposta per un terzo, il funzionario ne ricavi comunque un profitto personale, come, ad esempio, una promessa d'impiego per suo figlio.

Il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e volontà di ricevere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero di accettarne la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri.

1.7.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- la Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino le proprie funzioni o i propri poteri:
 - stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese;
 - paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente

⁽⁷⁾ Vigente il vecchio art. 318 c.p., come noto, s'era soliti distinguere tra corruzione – impropria – antecedente («[i]l pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni») e susseguente («[s]e il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno»), avendo riguardo al momento in cui era posta in essere la condotta tipica rispetto all'atto d'ufficio.

⁽⁸⁾ Da notare come, nel definire l'oggetto della dazione/promessa, il nuovo art. 318 c.p. non parli più di «retribuzione», ma (appunto) di «denaro o altra utilità»: «[i]n proposito» – osservano, ancora una volta, ANDREAZZA–PISTORELLI, *Novità legislative*, cit. – «è doveroso ricordare che proprio la qualificazione “retributiva” della dazione aveva alimentato quelle posizioni giurisprudenziali secondo cui la stessa traduceva la precisa volontà del legislatore di escludere dall'ambito di operatività della incriminazione tutte quelle situazioni non caratterizzate da un vero e proprio rapporto “sinallagmatico” tra la prestazione del corruttore e quella del corrotto e di includervi, al contrario, solo quelle dazioni o promesse proporzionate al tipo e all'importanza della prestazione richiesta al pubblico ufficiale, sicché, in definitiva, il reato doveva essere escluso sia nel caso di minima entità dell'utilità sia in quello di evidente sproporzione rispetto al vantaggio ottenuto». In questi stessi termini, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 1994, Mambelli, in *C.E.D. Cass.* 197982, nonché Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 1989, Gandiosi, in *C.E.D. Cass.* 182739.



- non effettuati;
 - predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
 - stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in violazione di disposizioni di legge o regolamenti stabiliti in materia;
 - assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio un premio (acquistato o da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal Regolamento per l'aggiudicazione dello stesso;
 - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio;
 - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
 - riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio condizioni particolarmente favorevoli in deroga alle condizioni standard applicabili ad operazioni simili e comparabili, ad es., attraverso condizioni di favore nelle mense o nei locali di ristorazione gestiti dalla Società ovvero attraverso condizioni di favore nell'ambito del prestito sociale;
 - riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
- La Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa – affinché i medesimi esercitino le proprie funzioni o i propri poteri.
Un dirigente della Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico funzionario – che accetta detta dazione o detta promessa – affinché la Società stessa ottenga la risoluzione, in tempi rapidi, della controversia alla gestione della quale il prefato pubblico funzionario risulta preposto senza che quest'ultimo, peraltro, incorra in qualsivoglia violazione di legge o di regolamento.

1.8. Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

(da leggere in combinazione con l'art. 320 c.p.)

1.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni ⁽⁹⁾.

1.8.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Le parole «da sei a dieci anni» sono state inserite dall'articolo 1 comma 1 lett. f.l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

⁽¹⁰⁾ Art. 320 c.p. («[c]orruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») – come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 –: «[[l]e disposizioni dell'[art. 319 c.p.] si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio».



1.8.3 Descrizione

Nell'ambito della corruzione propria – passata in rassegna, ancora oggi, dall'art. 319 c.p. –, la condotta consiste nel ricevere – ovvero nell'accettarne la promessa – denaro od altra utilità non dovuta per omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio – se trattasi di corruzione c.d. antecedente –; nel ricevere – ovvero nell'accettarne la promessa – denaro od altra utilità non dovuta per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio – se trattasi di corruzione c.d. susseguente –.

Ricevere è concetto che implica l'effettivo trasferimento del denaro o dell'utilità, là dove promessa – accettare la promessa, dice la legge – è concetto che implica una manifestazione (anche tacita) di volontà, avente ad oggetto una prestazione futura.

Il delitto in esame è reato a forma libera, posto che ricezione dell'indebito e correlativa promessa non richiedono formalità particolari.

Se la nozione di «atto d'ufficio» è qui da intendersi in senso ampio – ricomprendendo in sé ogni comportamento che costituisce concreta esplicazione dei poteri inerenti l'ufficio o il servizio, ovvero ogni condotta posta in essere dal funzionario nello svolgimento delle sue mansioni –, quella di «atto contrario ai doveri d'ufficio» va, invece, circoscritta alle tre distinte condotte passate in rassegna dall'art. 319 c.p. – omissione dell'atto d'ufficio; ritardo dell'atto d'ufficio; compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio –.

Con l'avvertenza che per «omissione» si intende, ovviamente, il mancato compimento dell'atto d'ufficio; per «ritardo» il compimento tardivo dell'atto – che si verifica e laddove sia spirato il termine previsto *ex lege*, e laddove l'atto sia compiuto con apprezzabile quanto ingiustificata dilazione rispetto al momento in cui doveva essere eseguito –.

Atto contrario ai doveri d'ufficio – preme osservare – sussisterà, non solo laddove il pubblico agente agisca in violazione di doveri specifici dell'ufficio, ma anche laddove questi abdicati ai generici doveri di correttezza, fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà e vigilanza.

È richiesta, in ogni caso, la sinallagmaticità delle prestazioni e contro-prestazione che vengono qui in emergenza: la prestazione del privato, in quest'ottica, deve necessariamente rappresentare il corrispettivo della contro-prestazione del pubblico agente – la prima prestazione, in altre parole, deve essere compiuta in funzione della seconda –.

In entrambi casi, il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza e volontà di ricevere la prestazione del privato, ovvero di accettarne la promessa, in relazione al compimento, antecedente o futuro, di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

1.8.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio:
 - stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;



- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese;
 - paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati;
 - predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
 - stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore della PA in violazione di leggi o regolamenti stabiliti in materia;
 - assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio un premio (acquistato o da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal Regolamento per l'aggiudicazione dello stesso;
 - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio o degli amici di questi nelle attività di recupero del credito (ad es., proponendo piani di rientro particolarmente favorevoli o effettuando una cancellazione della posizione debitoria nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia);
 - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
 - riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio condizioni particolarmente favorevoli in deroga alle condizioni standard applicabili ad operazioni similari e comparabili, ad es., attraverso condizioni di favore nelle mense o nei locali di ristorazione gestiti dalla Società, ovvero attraverso condizioni di favore nell'ambito del prestito sociale;
 - riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
- La Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa –:
 - al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara;
 - affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno dell'offerta e/o richieste di partecipazioni a gare;
 - per stipulare convenzioni con la P.A.;
 - al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro etc.,
 - al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni;
 - al fine di ottenere finanziamenti pubblici non dovuti;
 - per accelerare il disbrigo delle pratiche per la concessione alla Società dei finanziamenti agevolati richiesti;
 - affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare inesattezze, consistenti, ad es., nella presentazione di documentazione alterata a supporto della domanda di concessione di un finanziamento.



1.9. Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

1.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni ⁽¹¹⁾.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni ⁽¹²⁾; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto ⁽¹³⁾ a venti anni.

1.9.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero – secondo Alcuni – dall'incaricato di un pubblico servizio ⁽¹⁴⁾.

1.9.3 Descrizione

Stante il generico rinvio operato dalla fattispecie incriminatrice in esame alle previsioni degli artt. 318 e 319 c.p., sembra corretto ritenere che le modalità di consumazione della condotta tipica si modellino qui sulle forme generali proprie della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. ^[15]) ovvero per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

In quest'ottica, la figura criminosa in commento potrebbe essere perfezionata retribuendo – *sub specie* di dazione o promessa di denaro o altra utilità – il pubblico ufficiale tanto per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri quanto affinché quest'ultimo ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio, idoneo ad influire sulle sorti del processo.

Con l'avvertenza – s'è osservato in dottrina – che la corruzione in atti giudiziari non richiede che dal fatto derivino effettivo favore o danno a una parte, essendo sufficiente, per quel che qui importa, la conclusione dell'accordo criminoso nella prospettiva, eventuale e futura, del raggiungimento di tale utilità ⁽¹⁶⁾.

Ne discende che la corruzione in atti giudiziari, quale fattispecie punita a titolo di dolo specifico, è compatibile unicamente con lo schema della corruzione antecedente, posto che, laddove il provvedimento giurisdizionale fosse già stato adottato, il privato corruttore non potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità allo scopo d'ottenere un vantaggio processuale invero già lucrato ⁽¹⁷⁾.

1.9.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dà o promette denaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.
- La Società dà o promette denaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio

⁽¹¹⁾Le parole «da sei a dodici anni» sono state inserite dall'articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

⁽¹²⁾Le parole «da sei a quattordici anni» sono state inserite dall'articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

⁽¹³⁾La parola «otto» è stata inserita dall'articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

⁽¹⁴⁾S'osserva, infatti, in dottrina, che, per quanto l'art. 320 c.p. («[c]orruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») non richiami – nemmeno dopo le modifiche apportate dall'art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («[d]isposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione») – l'art. 319 *ter* c.p., resta fermo il fatto che la norma dapprima menzionata richiami espressamente l'art. 319 c.p. e che l'art. 319 *ter* c.p. rinvii *per tabulas* «[a]i fatti indicati negli articoli 318 e 319». In questi termini, per tutti, SEGRETO-DE LUCA, *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1999, 423. Ma va osservato, a nostro avviso, che l'esclusione dalla nozione di *intraeus* dell'incaricato di un pubblico servizio sembra qui giustificata dal fatto che soltanto i pubblici ufficiali rivestono posizioni tali da poter concretamente influire sul contenuto delle decisioni giurisdizionali. Così, tra gli altri, anche GROSSO, *Commento all'art. 9 della l. 26.4.90 n. 86*, in *Legisl. pen.*, 1990, 293 e ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico*, Milano, 2006, 203

⁽¹⁵⁾Come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012.

⁽¹⁶⁾GROSSO, *Commento*, cit., 296.

⁽¹⁷⁾MIRRI, *VOCE Corruzione*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1991, 10.



professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario). Ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo

- La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.
- La Società offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Con riferimento alle ipotesi in cui la Società riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, si prospetta la seguente esemplificazione:

- un dipendente o un soggetto in posizione apicale della Società, chiamato a rendere testimonianza in sede processuale in relazione a un fatto al quale ha assistito nello svolgimento della propria attività lavorativa derivante da un contratto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni, testimonia il falso dietro promessa o offerta di danaro o di altra utilità, al fine di favorire o danneggiare una parte processuale.

1.10. Art. 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità ⁽¹⁸⁾.

1.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni ⁽¹⁹⁾.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni ⁽²⁰⁾; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto ⁽²¹⁾ a venti anni.

1.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio.

Da notare, non di meno, che di concussione potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti una pubblica funzione ⁽²²⁾.

Aché si possa essere chiamati a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 319 *quater* c.p., occorre, però, che il soggetto agente – pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ovvero privato – eserciti una pubblica funzione. Il c.d. "usurpatore di funzioni pubbliche" – colui il quale, "spacciandosi" per pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio, eserciti attività non imputabili alla pubblica amministrazione – potrà tutt'al più essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 629 c.p. («[e]storsione»).

A mente del nuovo art. 319 *quater* comma 2 c.p., è punito altresì il privato che dà o promette denaro o altra utilità ⁽²³⁾.

⁽¹⁸⁾ Articolo inserito dall'art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («[d]isposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»).

⁽¹⁹⁾ Le parole «da sei a dodici anni» sono state inserite dall'articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

⁽²⁰⁾ Le parole «da sei a quattordici anni» sono state inserite dall'articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

⁽²¹⁾ La parola «otto» è stata inserita dall'articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).

⁽²²⁾ Custode di mobili pignorati, curatore fallimentare, tecnico incaricato della redazione di piano regolatore, ministro di culto che stili l'atto di matrimonio, etc.

⁽²³⁾ Come osservato in sede di presentazione degli emendamenti governativi al d.d.l., infatti, «la punibilità è [qui] estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente».



1.10.3 Descrizione

Rispetto alla vecchia fattispecie incriminatrice – prevista dall'allora vigente art. 317 c.p. –, la nuova – ripartita tra gli attuali artt. 317 e 319 *quater* c.p. – scompone la classica figura della concussione in due distinte sotto-fattispecie: la prima riservata unicamente al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la seconda – quella in commento – riservata al pubblico agente – pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio – che, parimenti abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a tale indebita dazione o promessa ⁽²⁴⁾.

Elemento caratterizzante il delitto in esame consiste, dunque, nel fatto che il pubblico agente “sfrutta” illegittimamente la propria posizione onde procurarsi un indebito – e, quindi, illecito – vantaggio in danno di coloro i quali intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Il delitto in esame può essere commesso anche per il tramite di persona terza: a venire in emergenza è qui la c.d. intermediazione di privati, che non “scardina” lo schema proprio della concussione, a patto che la vittima del reato abbia piena consapevolezza del fatto che il denaro o l'altra utilità sia voluta effettivamente dal pubblico agente attraverso l'intermediazione del correo.

Soggetti passivi del reato sono tanto la pubblica amministrazione – imparzialità e buon funzionamento della quale risultano lesi dal contegno serbato dal pubblico agente –, quanto il privato – persona fisica o giuridica –. Non può escludersi che soggetto passivo del reato sia altresì la persona giuridica pubblica – “conclusa”, in quanto tale, dal pubblico agente –.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell'abuso della qualità o dei poteri; b) nell'induzione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità – o «abuso soggettivo» – laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione». In quest'ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all'indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale: a) eserciti poteri non previsti dalla legge; b) non eserciti poteri che, *ex lege*, potevano e dovevano essere esercitati – l'abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi –; c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge; d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte – anche in questo caso si configura abuso dei poteri –.

Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera antidoverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito.

A differenza della costrizione – che contrassegna l'attuale concussione *ex art.* 317 c.p. –, l'induzione è fattispecie “sfuggente”, ravvisabile, di massima, in qualsivoglia comportamento che miri a determinare il soggetto passivo a serbare una data condotta. Nel concetto di induzione possono, dunque, essere ricompresi tanto l'inganno – nelle forme dell'artificio e del raggirio ovvero della semplice menzogna o silenzio – quanto l'esortazione, la sollecitazione, la persuasione ⁽²⁵⁾, gli impliciti messaggi comportamentali e il consiglio ⁽²⁶⁾, a patto che il privato, posto in stato di soggezione psicologica, si determini, per questo solo, a dare o promettere onde evitare il male ingiusto ⁽²⁷⁾.

In quest'ottica, pare corretto affermare la configurabilità del delitto in esame anche laddove l'induzione tenda alla «persuasione», che si verifica laddove il pubblico agente ingeneri nel privato appunto la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio

⁽²⁴⁾ Osservano, in proposito, ANDREAZZA–PISTORELLI, *Novità legislative: L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, come il distacco topografico della nuova fattispecie di concussione per induzione rispetto alla classica fattispecie di concussione «segnal[i] come, in realtà, la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità».

⁽²⁵⁾ V., in proposito, Cass. pen., sez. II, 1° dicembre 1995, Russo, in *C.E.D. Cass.* 204363.

⁽²⁶⁾ Così, per tutte, Cass. pen., sez. VI, 1° ottobre 2003, p.g. in proc. Bertolotti, in *C.E.D. Cass.* 228368.

⁽²⁷⁾ Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 1993, Catapano, in *C.E.D. Cass.* 197717.



per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

La dazione – di denaro od altra utilità – implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto. Ne discende, per quel che qui importa, che la dazione, in quanto tale, può assumere, in concreto, le forme più diverse: repertori giurisprudenziali alla mano, è dato constatare come concussione sussista anche laddove la dazione si sostanzia, ad esempio, nella concessione del bene in comodato d'uso gratuito, nella prestazione lavorativa – anche intellettuale – effettuata a vantaggio del pubblico ufficiale, etc.

Si definisce, per converso, promessa la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione. La promessa, in quanto tale, è atto a forma libera, che può essere fatta in qualsiasi modo. E' richiesto unicamente che essa presenti i caratteri della «serietà».

Se il concetto di denaro sembra precisamente perimetrabile, quello di utilità deve essere precisato. La giurisprudenza di legittimità parrebbe avere abbandonato la nozione tradizionale di utilità – in base alla quale a venire in emergenza era ogni bene, purché suscettibile di rappresentare, in capo al pubblico agente, un interesse giuridicamente valutabile – per abbracciarne una, senza dubbio alcuno, più “lata”, alla quale devono essere ricondotti, ad esempio, anche le mere prestazioni sessuali.

1.10.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- la società dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, l'ha indotta a tale indebita dazione o promessa per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore;
- la società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, s'adopera materialmente per coadiuvare quest'ultimo;
- la società “intermedia” tra il privato e il pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

1.11. Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

1.11.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

1.11.2 Autore del reato

Soggetto attivo delle ipotesi di cui ai primi due commi della norma in esame può essere chiunque, mentre delle altre due il soggetto agente è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

(Art. 322, c. 1 e 2, c.p.: Reato comune; Art. 322, c. 3 e 4, c.p.: Reato proprio: pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio).

1.11.3 Descrizione

Istigazione alla corruzione passiva (commi 1 e 2)



La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. Con "offrire" si indica il comportamento di chi pone qualcosa a disposizione di un terzo, con la conseguenza che, se segue l'accettazione, la cosa è data. "Promettere" significa impegnarsi con altri a fare qualcosa in futuro, assumendosi l'impegno di mettere, appunto in futuro, il bene a disposizione del terzo.

La condotta dell'agente deve essere effettiva, seria e idonea a creare il pericolo di una accettazione da parte del funzionario.

La sussistenza di questo delitto deve ammettersi anche quando il funzionario sia incompetente ad emettere l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Accanto all'elemento positivo dell'offerta o della promessa, per la configurabilità dell'istigazione, è necessario il concorso di un elemento negativo, costituito dal rifiuto della proposta da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Il reato si consuma nel momento in cui avviene la promessa o l'offerta.

Istigazione alla corruzione attiva (commi 3 e 4)

L'iniziativa deve essere assunta dal funzionario, la cui richiesta deve venire a conoscenza di colui che è invitato a dare o promettere l'utilità in cambio dell'atto. Non ci deve essere alcuna induzione o costrizione nei confronti del privato.

Anche la sollecitazione deve essere seria e idonea con giudizio prognostico a determinare l'adesione dell'estraneo. L'utilità di cui si sollecita la dazione, inoltre, deve essere indebita.

Il reato si consuma nel momento in cui la sollecitazione perviene a conoscenza del privato.

1.11.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'Ente offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del proprio ufficio.
- L'Ente offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi.

Con riferimento alle ipotesi in cui l'Ente riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, si prospetta la seguente esemplificazione:

- un dipendente o un soggetto in posizione apicale dell'Ente sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato al fine di omettere il compimento delle attività alle quali è tenuto per legge, derivanti da un contratto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni, ovvero al fine di abusare della propria qualifica di IPS.

1.12. Art. 317 c.p.: Concussione ⁽²⁸⁾.

1.12.1. Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ⁽²⁹⁾ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la

⁽²⁸⁾ Articolo modificato dall'art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («[d]isposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»).

⁽²⁹⁾ Le parole «o l'incaricato di un pubblico servizio» sono state inserite dall'articolo 3 comma 1 l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).



reclusione da sei a dodici anni ⁽³⁰⁾.

1.12.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ⁽³¹⁾.

Da notare, non di meno, che di concussione potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti una pubblica funzione ⁽³²⁾.

A ché si possa essere chiamati a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p., occorre, però, che il soggetto agente – pubblico ufficiale ovvero privato – eserciti una pubblica funzione. Il c.d. “usurpatore di funzioni pubbliche” – colui il quale, “spacciandosi” per pubblico ufficiale, eserciti attività non imputabili alla pubblica amministrazione – potrà tutt'al più essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 629 c.p. («[e]storsione»).

1.12.3 Descrizione

Rispetto alla vecchia fattispecie incriminatrice – prevista dall'allora vigente art. 317 c.p. –, la nuova – ripartita tra gli attuali artt. 317 e 319 *quater* c.p. («[i]nduzione indebita a dare o promettere utilità» ^[33]) – scompone la classica figura della concussione in due distinte sotto-fattispecie: la prima – quella in commento – riservata oggi unicamente al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la seconda – applicabile tanto al pubblico ufficiale quanto all'incaricato di un pubblico servizio – riservata al pubblico agente che, parimenti abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a tale indebita dazione o promessa.

Elemento caratterizzante il delitto in esame consiste, dunque, nel fatto che il pubblico ufficiale “sfrutta” illegittimamente la propria posizione onde procurarsi un indebito – e, quindi, illecito – vantaggio in danno di coloro i quali intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Il delitto in esame può essere commesso anche per il tramite di persona terza: a venire in emergenza è qui la c.d. intermediazione di privati, che non “scardina” lo schema proprio della concussione, a patto che la vittima del reato abbia piena consapevolezza del fatto che il denaro o l'altra utilità sia voluta effettivamente dal pubblico agente attraverso l'intermediazione del correo.

Soggetti passivi del reato sono tanto la pubblica amministrazione – imparzialità e buon funzionamento della quale risultano lesi dal contegno serbato dal pubblico agente –, quanto il privato – persona fisica o giuridica –. Non può escludersi che soggetto passivo del reato sia altresì la persona giuridica pubblica – “concussa”, in quanto tale, dal pubblico agente –.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell'abuso della qualità o dei poteri; b) nella costrizione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità – o «abuso soggettivo» – laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione». In quest'ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all'indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale: a) eserciti poteri non previsti dalla legge; b) non eserciti poteri che, *ex lege*, potevano e dovevano essere esercitati – l'abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi –; c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge; d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte – anche in questo caso si configura abuso dei poteri –.

Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera antidoverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito.

La costrizione – che si sostanzia nella c.d. «coazione psichica» della vittima del reato – ricomprende in sé ogni forma di coazione che, pur non tale da annullare completamente la volontà del soggetto passivo – si parla, in

⁽³⁰⁾ La parola «sei» è stata inserita dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012.

⁽³¹⁾ Le parole «o l'incaricato di un pubblico servizio» che figuravano in apertura del vecchio art. 317 c.p., infatti, sono state stralciate dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012.

⁽³²⁾ Custode di mobili pignorati, curatore fallimentare, tecnico incaricato della redazione di piano regolatore, ministro di culto che stili l'atto di matrimonio, etc.

⁽³³⁾ Inserito dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012.



proposito, di «coazione psichica relativa» –, si risolve in un'alterazione del procedimento formativo della volontà.

La minaccia–elemento costitutivo della costrizione deve essere seria, idonea cioè ad esercitare nella psiche del soggetto passivo un'indebita pressione. Con l'avvertenza che la valutazione circa la serietà della minaccia deve essere condotta avendo riguardo alle «concrete condizioni soggettive e personali del soggetto passivo». La dazione – di denaro od altra utilità – implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto. Ne discende, per quel che qui importa, che la dazione, in quanto tale, può assumere, in concreto, le forme più diverse: repertori giurisprudenziali alla mano, è dato constatare come concussione sussista anche laddove la dazione si sostanzia, ad esempio, nella concessione del bene in comodato d'uso gratuito, nella prestazione lavorativa – anche intellettuale – effettuata a vantaggio del pubblico ufficiale, etc.

Si definisce, per converso, promessa la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione. La promessa, in quanto tale, è atto a forma libera, che può essere fatta in qualsiasi modo. È richiesto unicamente che essa presenti i caratteri della «serietà».

Se il concetto di denaro sembra precisamente perimetrabile, quello di utilità deve essere precisato. La giurisprudenza di legittimità parrebbe avere abbandonato la nozione tradizionale di utilità – in base alla quale a venire in emergenza era ogni bene, purché suscettibile di rappresentare, in capo al pubblico agente, un interesse giuridicamente valutabile – per abbracciarne una, senza dubbio alcuno, più “lata”, alla quale devono essere ricondotti, ad esempio, anche le mere prestazioni sessuali.

1.12.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- la società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, s'adopera materialmente per coadiuvare quest'ultimo;
- la società “intermedia” tra il privato e il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- la guardia giurata, dipendente della società, al fine di omettere attività alle quali è tenuta per legge (es. denuncia di attività delittuosa alla quale ha assistito nell'esercizio delle sue funzioni) abusando, in vario modo, della sua qualità o di un potere derivante dal suo *status*, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo danaro o altra utilità;
- la Società che, nell'ambito dello svolgimento di un'attività di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3 d. lgs. 163 del 2006 e successive modifiche, al fine di omettere attività alle quali è tenuta per legge (es. violazione delle norme relative alle modalità ed ai criteri di selezione dei subfornitori) abusando, in vario modo della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lei o a un terzo danaro o altra utilità.

1.13. Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti

1.13.1 Testo della norma del Codice Penale

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

1.13.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato all'art. 319 c.p. all'interno del paragrafo “autore del reato”.

1.13.3 Descrizione

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella susseguente. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. Per quanto riguarda il conferimento di pubblici impieghi, di



stipendi o di pensioni, si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'aver agito per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua esecuzione.

1.14. Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

(da leggere in combinazione con l'art. 319 c.p.)

1.14.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

1.14.2 Autore del reato

Persona incaricata di un pubblico servizio.

1.14.3 Descrizione

La norma estende all'incaricato di un pubblico servizio le disposizioni relative alla corruzione propria ed impropria. L'incaricato di pubblico servizio può rispondere del delitto di corruzione impropria soltanto se riveste la qualità di pubblico impiegato (distinzione che, invece, non vale con riguardo alla corruzione propria).

1.14.4 Esemplicazioni

Con riferimento alle ipotesi in cui l'Ente riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, si prospetta la seguente esemplificazione:

- o un dipendente o un soggetto in posizione apicale dell'Ente omette di compiere le attività alle quali è tenuto per legge, derivanti da un contratto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni, a fronte di un'offerta di danaro o di altra utilità, ovvero a fronte di una semplice promessa dell'offerta.

1.15. Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

1.15.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il danaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



1.15.2 Autore del reato

Per individuare gli autori del reato occorre fare riferimento alle singole posizioni soggettive richiamate all'interno della disposizione codicistica.

1.15.3 Descrizione

Con questa norma, si statuisce una estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.

Con riferimento ai soggetti di cui ai numeri 1) e 2), il legislatore ha fatto ricorso esclusivamente ad un criterio soggettivo dell'appartenenza al singolo organo comunitario o dell'assunzione per contratto in conformità della disciplina giuridica dei relativi status. Per l'individuazione delle persone di cui al n. 3), si richiede un rapporto formale con l'ente di appartenenza e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e agenti comunitari. Al n. 4) sono contemplati i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati comunitari. Per individuare, invece, i soggetti di cui al n. 5), cioè i funzionari stranieri, opera esclusivamente il criterio oggettivo vigente nel nostro ordinamento per qualificare le attività di pubblica funzione e di pubblico servizio.

1.16. Art. 346 - bis c.p.: Traffico di influenze illecite ⁽³⁴⁾

1.16.1 Testo della norma

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

1.16.2 Autore del reato

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto l'autore del reato non deve possedere una qualifica soggettiva particolare.

Solo nel caso in cui l'autore del reato assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.

1.16.3 Descrizione

Nella sua formulazione originaria, la condotta tipica si realizzava solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, in ciò differenziandosi nettamente

⁽³⁴⁾ Il presente articolo è stato così sostituito dall'art.1, comma 1, lett. t), L.9 gennaio 2019, n.3 con decorrenza dal 31 gennaio 2019.



dalla condotta di cui all'art. 346 c.p., integrata dalla millanteria di un credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato.

Con la riforma del 2019, che ha abrogato l'art. 346 c.p., i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p.

Infatti, la condotta punita non consiste solo più nello sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche nella vanteria di relazioni «asserite» con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all'art. 322-bis c.p.

Il traffico di influenze illecite si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità.

Il denaro o l'altra utilità sono oggi, nel reato base, il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri.

L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° comma), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° comma), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

1.16.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- un esponente dell'Ente, vantando relazioni vere o asserite con esponenti dell'amministrazione regionale, ad esempio nel senso di favorire l'ottenimento di finanziamenti pubblici, si fa dare denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita;
- un esponente dell'Ente, vantando relazioni vere o asserite con esponenti dell'amministrazione regionale, ad esempio nel senso di intervenire sul sistema dei controlli regionali nell'ambito della ricostruzione post-sisma, si fa dare denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita;
- un dipendente dell'Ente vantando relazioni vere o asserite con altri esponenti della società pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ad esempio nel senso di favorire l'ottenimento di finanziamenti pubblici, si fa dare denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita.



2. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato (artt. 24 e 25 del Decreto): elencazione.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Elargizioni ed altre iniziative liberali
- Gestione dei rapporti con la P.A. in relazione a adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale
- Gestione dei rapporti con le autorità garanti (es. privacy, AEEG, ecc.)
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la P.A.
- Recupero crediti con la P.A.
- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della stessa P.A.
- Gestione delle Partnership
- Rapporti istituzionali e politici
- Gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza (es. Dogane, Questura, Prefettura).



3. Le “macro aree” di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dall’Ente.

In occasione dell’implementazione dell’attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale dell’Ente, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la P.A.

Nell’ambito di ciascuna “macro area”, sono state poi talvolta individuate ulteriori attività “sensibili”, ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

Sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” predisposti dall’Ente al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA”, a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, la previsione di procedure aziendali specifiche, i secondi, l’organizzazione dell’Ente o la formazione del personale.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.



ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Amministratore con procura
Responsabile Operativo
Amministrazione
Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Fondazioni ed Associazioni attuate mediante: individuazione degli Enti Pubblici, Fondazioni ed Associazioni.
1. *Corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (artt. 640, comma 2 e 110 c.p.)*
 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nel processo di erogazione di elargizioni ed altre iniziative liberali sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. evidenza formale della lettera di richiesta e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario;
2. approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte del A.D.;
3. definizioni dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni (A.D.; C.d.A.);
4. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione (Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN RELAZIONE A ADEMPIMENTI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Predisposizione, trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti per la documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- b) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- d) Compilazione delle retribuzioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali
 - 1. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 2. *Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- e) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:



coordinamento centralizzato dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di adempimenti legati al personale (A.D., Amministrazione);

1. chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla P.A. (Responsabile Operativo);
2. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. (Amministrazione) e chi la controlla prima dell'invio (Responsabile Operativo);
3. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite l'esistenza di scadenziari gestiti dalle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dati (Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Conduzione e monitoraggio dei rapporti con la P.A.



GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' GARANTI (ES. PRIVACY, A.E.E.G., ...)

ruoli aziendali coinvolti

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Tecnico

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a)** Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti alle Autorità Garanti
 1. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 2. *Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)*
 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*
 - 4.

- b)** Gestione dei rapporti con i Garanti e con l'Ufficio del Garante in occasione di ispezioni e controlli disposti dall'Autorità Garante stessa;
 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 c.p.)*
 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*
 - 4.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le Autorità Garanti (Presidenza);
2. formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con le Autorità Garanti (Amministrazione, Responsabile Operativo);

verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare Trattamento Dati Personali sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge (A.D.);

3. accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate;
4. controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza (Responsabile Operativo, Amministrazione);
5. controlli di accuratezza e completezza dei dati trasmessi all'AEEG e contenuti nel bilancio unbundling (Consulente Tecnico, Responsabile Operativo, Amministrazione);
6. chiara identificazione dei soggetti aziendali abilitati ad avere rapporti con le Autorità Garanti (A.D., Presidenza).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Responsabile Operativo
Amministrazione
Consulente Tecnico
Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
 1. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 2. *Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)*
 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*
 - 4.
- b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale
 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)*
 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*
 - 4.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'Ente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria (A.D.);

1. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive (Responsabile Operativo, Amministrazione);
2. monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale (A.D., Amministrazione);
3. controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto (Responsabile Operativo, Amministrazione);
4. monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali (Responsabile Operativo, Amministrazione);
5. reporting formalizzato e periodico al revisore dei conti circa i rischi sui contenziosi attualmente in corso (Presidente, A.D., Responsabile Operativo);
6. inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dall'Ente, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici (Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E DEI RAPPORTI STRAGIUDIZIALI CON LA P.A.

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Tecnico

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali con la P.A.
 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 2. *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*
 3. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 4. *Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)*
 5. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*
 - 6.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'Ente in giudizio (Presidenza);
2. adozione ed utilizzo di un tariffario standard (A.D., Responsabile Operativo) per la definizione del compenso da corrispondere ai consulenti legali;
3. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dall'Ente, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici (Amministrazione);
4. reporting sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali;
5. monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere (Responsabile Operativo);
6. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benessere al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto (A.D., Responsabile Operativo).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Conduzione e monitoraggio dei rapporti con la P.A.

Procedura per l'assegnazione di incarichi professionali



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Tecnico

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a)** Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenza, autorizzazione)
 - 1. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 2. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- b)** Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- c)** Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, ecc.)
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- d)** Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- 1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'Ente nei rapporti con la P.A. per la richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione) (Presidenza, A.D.);
- 2. formalizzazione dei contatti avuti con la P.A., preliminarmente alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione) (Responsabile Operativo);
- 3. segregazione di funzioni tra chi predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta (Presidenza, A.D., Responsabile Operativo);



4. controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A. (Responsabile Operativo);
5. monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti (Responsabile Operativo);
6. monitoraggio tramite appositi scadenziari delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge (Responsabile Operativo);
7. inserimento nel contratto con le società esterne, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta di licenze/autorizzazioni, della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dall'Ente, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici (Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Conduzione e monitoraggio dei rapporti con la P.A.



GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI DA PARTE DELLA STESSA P.A. (G.d.F., Dogana, ecc...)

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
C.d.A.
A.D.
Responsabile Operativo
Amministrazione
Consulente Tecnico
Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Predisposizione, trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti a visionare la documentazione in sede di verifica, accertamento ecc.
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- b) Verifiche da parte dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge in ordine alle singole situazioni oggetto di verifica e di accertamento
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- d) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di procedimento sanzionatorio da parte della P.A.
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*
 - 4. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- 1. gestione centralizzata dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della P.A. (C.d.A.);



2. chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla P.A. (C.d.A.);
3. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. (Amministrazione) e chi la controlla prima dell'invio (Responsabile Operativo);
4. chiara identificazione del soggetto responsabile di gestire il procedimento sanzionatorio da parte della P.A. (C.d.A.);
5. monitoraggio delle scadenze da rispettare per comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenze e timetable inviate alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta dati (Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Conduzione e monitoraggio dei rapporti con la P.A.



GESTIONE DELLE PARTNERSHIP CON CONTROPARTI ITALIANE E/O ESTERE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Tecnico

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a)** Si intendono i rapporti che i rappresentanti dell'Ente intrattengono con rappresentanti sia nazionali (sia regionali che locali) sia estere, per la realizzazione di iniziative di vario genere tra le quali, ad esempio, attività progettuali o di sponsorizzazione svolte in collaborazione con gli stessi.
1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 3. *Concussione (artt. 317 e 110 c.p.)*
 4. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. approvazione del progetto di partnership da diversi soggetti aziendali nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni (per i casi che comportano un notevole impegno di risorse economiche è prevista l'approvazione del C.d.A.) (Presidenza);
2. formalizzazione degli accordi con la controparte tramite la stesura di Protocolli di Intesa, ovvero accordi in cui vengono individuati obiettivi ed attività da svolgere, e successiva stipula di Accordi Esecutivi per attuare le singole attività di cui si compone il progetto di partnership (Presidenza, A.D.);
3. evidenza del monitoraggio periodico sull'andamento delle attività progettuali e controllo della non conformità delle stesse a quanto previsto dal contratto (Responsabile Operativo);
4. valutazione sui risultati della collaborazione, necessaria per l'autorizzazione al pagamento (Consigliere Delegato, Responsabile Operativo);
5. operatività nel rispetto dei protocolli preventivi specifici contenuti all'interno dell'area sensibile - del presente Modello - denominata "Gestione degli acquisti di beni e servizi".

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

(Nessuno)



RAPPORTI ISTITUZIONALI E POLITICI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
C.d.A.
Consigliere Delegato
Responsabile Operativo
Amministrazione
Consulente Tecnico
Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Si intendono i rapporti che i rappresentanti dell'azienda intrattengono con rappresentanti sia nazionali sia regionali sia locali nell'ambito di attività di monitoraggio e analisi strategica dell'environment politico ed istituzionale
1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*
 - 4.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a gestire i rapporti con i referenti delle istituzioni per il monitoraggio dell'environment legislativo ed istituzionale (Presidenza, Consigliere Delegato, Responsabile Operativo);

1. formalizzazione dei principali contatti avuti con i rappresentanti istituzionali (Responsabile Operativo);
2. reporting in sede di tali contatti/incontri, nei confronti dei responsabili degli uffici interessati, di quanto emerso negli incontri stessi, attraverso comunicazione delle informazioni rilevanti ((Responsabile Operativo).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Conduzione e monitoraggio dei rapporti con la P.A.



GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA (ES. QUESTURA, PREFETTURA)

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento di provvedimenti (licenza, autorizzazione) ovvero di comunicazione di legge
 - 1. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 2. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- b) Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza ovvero le comunicazioni di legge
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

- c) Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, ecc.) ovvero comunicazioni di legge
 - 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 - 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 - 3. *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- 1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'Ente nei rapporti con l'autorità di P.S. per la richiesta dell'autorizzazione o per la gestione delle comunicazioni di legge (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione) (C.d.A.);
- 2. formalizzazione dei contatti avuti con l'autorità di P.S., preliminarmente alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione) ovvero alla presentazione delle comunicazioni di legge (A.D., Responsabile Operativo);
- 3. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta ovvero le comunicazioni di legge (A.D., Responsabile Operativo, Amministrazione);
- 4. controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione ovvero alle comunicazioni di legge al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alle autorità di P.S. (A.D., Responsabile Operativo);



5. monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti (Responsabile Operativo);
6. monitoraggio attraverso appositi scadenziari delle autorizzazioni/licenze ottenute e delle comunicazioni di legge effettuate al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge (Responsabile Operativo, Amministrazione);
7. inserimento nel contratto con le società esterne, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta di licenze/autorizzazioni, della clausole di rispetto del Codice Etico adottato dall'Ente, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici (Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Conduzione e monitoraggio dei rapporti con la P.A.



4. I “processi strumentali” relativi ai reati contro la p.a. e ai danni dello stato (artt. 24 e 25 del decreto)

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale dell'Ente, i processi considerati “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “a rischio reato”. In questo ambito, se escludiamo il processo strumentale collegato alla “Gestione dei sistemi informativi aziendali”, la strumentalità si concretizza laddove il rapporto contrattuale che vede coinvolto l'Ente sia utilizzato per costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in danaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato. Nell'ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione del regolamento aziendale per trasferta, rimborso spese, utilizzo benefit, mezzi in dotazione
- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Gestione delle risorse umane
- Budget e controllo di gestione
- Selezione e assunzione del personale
- Gestione dei contratti
- Contabilità e bilancio
- Gestione dei sistemi informativi aziendali
- Gestione degli omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
- Processo finanziario



GESTIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER TRASFERTA, RIMBORSO SPESE, UTILIZZO BENEFIT, MEZZI IN DOTAZIONE

ruoli aziendali coinvolti

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

attività sensibili

- a) Gestione delle trasferte
- b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
- c) Gestione e controllo dei benefit e dei mezzi in dotazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti) (A.D.);
2. gestione delle note spese mediante compilazione di un "modulo piè di lista" con specifiche funzioni di approvazione gerarchica (Responsabile Operativo);
3. approvazione della trasferta e della nota spese del dipendente da parte del soggetto incaricato previo controllo di merito delle spese;
4. controllo di adeguatezza procedurale, di completezza e accuratezza dei giustificativi su base campionaria (Amministrazione);
5. utilizzo di carte di credito aziendali regolate da specifiche procedure per il pagamento delle spese rimborsabili (A.D.) di cui viene fatta la riconciliazione mediante l'estratto conto (Amministrazione);
6. utilizzo dei benefit aziendali regolato da specifiche procedure interne relative all'assegnazione di cellulari, computer e automobili (Responsabile Operativo).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
- d) Emissione degli ordini di acquisto
- e) Gestione delle importazioni/esportazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio di acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;
4. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo (Partner Tecnico);
5. elenco delle controparti proposte ed accettate (allegato all'accordo quadro con il Partner Tecnico)
6. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
7. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
8. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
9. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
10. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
11. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
12. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
13. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
14. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
15. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Elenco Controparti (allegato all'Accordo Quadro con Partner Tecnico)



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Esterno

attività sensibili

- a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.):
 - 1. Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
 - 2. Raccolta ed archiviazione in appositi files della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati "sensibili"
- a) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari:
 - 1. Elaborazione stipendi e relativa registrazione
 - 2. Pagamento stipendi e relativa registrazione
- b) Gestione anticipi ai dipendenti
- c) Riconciliazioni con la contabilità generale.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- 1. segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l'anagrafica dipendenti (Amministrazione e Consulente Esterno) e chi gestisce il loro pagamento (Responsabile Operativo);
- 2. formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cessazione, modifiche delle retribuzioni) siano giustificate da idonea documentazione (Amministrazione);
- 3. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- 4. definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali sulla base di una politica aziendale collegata al ruolo organizzativo ricoperto in azienda (C.d.A.);
- 5. verifica periodica delle competenze da parte del responsabile gerarchico.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Amministratore con procura
Responsabile Operativo
Amministrazione
Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- b) Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del *budget*:
 - 1. Elaborazione dei report consuntivi
 - 2. Determinazione degli scostamenti preventivo/consuntivo ed analisi delle cause
- a) Monitoraggio sui risultati delle singole aree di *budget*
- b) Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- c) Gestione delle spese extra-*budget*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. concorrenza di più soggetti responsabili delle singole funzioni alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni (A.D., Direzione);
2. adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti funzioni aziendali (A.D., Direzione);
3. verifica trimestrale degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel *budget* (Amministrazione e rendicontazione);
4. analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico (A.D., Direzione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

nessuno



SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Esterno

attività sensibili

- a) Individuazione delle posizioni da ricoprire mediante nuove assunzioni
- b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
- c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
- d) Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti
- e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo.
- f) Formulazione dell'offerta retributiva

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. richiesta di curricula, a seconda delle esigenze della società, anche ad associazioni di categoria e/o ad istituti universitari (Responsabile Operativo, Amministrazione);
2. formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione (A.D., Responsabile Operativo, Amministrazione); i curricula degli assunti vengono conservati in formato informatico o cartaceo;
3. formulazione dell'offerta economica in base a Linee Guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione (C.d.A., A.D.).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Procedura per la selezione e assunzione del personale



GESTIONE DEI CONTRATTI

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico

attività sensibili

- a) Revisione dei contratti prima della stipula
- b) Formulazione di integrazioni/modifiche da apportare al contratto prima della stipula
- c) Approvazione dell'ultima versione del contratto.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. gestione dei contratti attraverso un sistema protocollare interno (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
2. revisione dei contratti da stipulare, all'interno del suddetto sistema, da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale, ecc.) (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
3. condivisione tra i vari soggetti coinvolti nel contratto dei commenti e delle proposte di modifica al testo contrattuale (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
4. ogni modifica al contratto comporta un'analisi di fattibilità e conseguente riesame del contratto stesso. L'esito della revisione e la documentazione relativa alle modifiche contrattuali apportate, viene comunicato alle funzioni interne aziendali interessate per la realizzazione del servizio. Il contratto modificato, con l'eventuale documentazione allegata, e, previa approvazione dell'AD, inviata al Cliente, agli utenti o agli Enti Finanziatori, secondo le modalità da questi previste.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi specifici

Procedura per la gestione dei contratti



CONTABILITA' E BILANCIO

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente esterno addetto alla verifica della contabilità

attività sensibili

a) Registrazione di contabilità in generale:
della chiusura dei conti

1. Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio
2. Registrazione Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili (Responsabile Operativo, Amministrazione). Inoltre, trimestralmente viene effettuato il controllo della contabilità da una Società di revisione;
2. il bilancio viene redatto dall'amministrazione dal consulente esterno, approvato da adeguati livelli gerarchici e, successivamente, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

ruoli aziendali coinvolti

Amministratore di Sistema (Consulente Esterno)

Responsabile Operativo

Amministrazione

attività sensibili

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
- e) Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela delle intrusioni esterne;
- f) Gestione e protezione dei back up dei dati;
- g) Elaborazione di un DisasterRecovery Plan a tutela del patrimonio informativo

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. esiste una metodologia di qualità per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi della quale, la maggior parte delle volte, rimane evidenza (Sistemi informativi);
2. esiste una procedura per la tracciabilità della manutenzione dei sistemi;
3. i sistemi sono monitorati e gestiti dal responsabile di *maintenance*, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite;
4. esistono software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici;
5. il DataCenter è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate (Amministratore di sistema e consulenti esterni). L'accesso alla rete dei sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
6. Ogni singolo pc ha installato un firewall (le policy sono gestite a livello centrale per le varie tipologie di firewall e non è possibile cambiarle localmente, ma dal solo Amministratore di sistema), che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e due antivirus (uno a livello di posta elettronica ed uno a livello di clide);
7. GAS INTENSIVE ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dai sistemi informativi;
8. tutta la posta che si trova nelle cartelle Cestino e Posta indesiderata viene mantenuta per un periodo di mesi uno e poi automaticamente eliminata; la rimanente posta nella inbox non è soggetta a limiti temporali ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
9. il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM ed Antivirus, oltre a delle IP gestite da società esterne che redigono *grey list* che effettuano un controllo-filtro tale da bloccarne immediatamente l'ingresso;
10. il sistema è dotato di antivirus;
11. la posta elettronica istituzionale è visibile solo da parte degli utenti dell'area specifica, mentre quella privata solo dal singolo utente;
12. tutti gli utenti che possono navigare in internet dalla rete aziendale, accedono a qualsiasi categoria di sito.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEGLI OMAGGI, REGALIE, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo
Amministrazione

attività sensibili

- a) Gestione omaggi e regalie
- b) Erogazioni liberali
- c) Sponsorizzazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve essere sempre salvaguardato il principio di separazione delle responsabilità per le fasi di: richiesta/proposta (C.d.A.); autorizzazione preventiva (C.d.A.); monitoraggio e controllo (Amministrazione);
2. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve sempre essere inserito un tetto massimo di spesa; ove si decida di andare oltre il tetto massimo ovvero si decida di derogare alla procedura ordinaria, occorre l'autorizzazione del C.d.A.;
3. le sponsorizzazioni più ingenti sono definite da apposito contratto, mentre per quelle di importo decisamente esiguo vi è evidenza contabile (da fattura).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



PROCESSO FINANZIARIO

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.
Presidente
A.D.
Responsabile Operativo
Amministrazione
Partner Tecnico
Factor

attività sensibili

- a) Attività finanziaria relativa a:
1. Gestione dei flussi finanziari
 2. Gestione dei fondi aziendali
 3. Impiego di disponibilità liquide
 4. Partecipazioni societarie
 5. Costituzione del c.d. "*Pacchetto Finanziario*"

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. le principali attività del processo finanziario riguardano: a) la gestione dei flussi di cassa (Amministrazione e rendicontazione, Consulente esterno); b) i finanziamenti (C.d.A.); c) gli investimenti finanziari (C.d.A.);
2. tutte le attività dei singoli processi devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazioni dei compiti (C.d.A.);
3. compiti precisi di autorizzazione e responsabilizzazione per le operazioni di contabilizzazione;
4. con riferimento alla gestione dei flussi di cassa (Amministrazione) occorre distinguere tra: 1) gestione per pagamenti; 2) gestione per incassi; 3) gestione banche;
5. per la gestione dei flussi di cassa per pagamenti occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie (Factor); autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto (A.D.) e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni (Responsabile Operativo, Amministrazione); verifica dell'anagrafica fornitori (Partner Tecnico; ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegni con registrazione immediata sul giornale di cassa; obbligo di emissione di assegni "non trasferibili"; custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; custodia della password per effettuare pagamenti "home banking"; assistenza delle casse; valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile (Amministrazione);
6. per la gestione dei flussi di cassa per incassi occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico, all'interno del file "Programmazione finanziaria di breve" delle posizioni creditorie; esistenza di documentazione giustificativa per ogni incasso (libro giornale ed estratti conto bancari); predisposizione di un protocollo di registrazione dei valori pervenuti; adozione di misure di controllo in caso di ricorrenti incassi parziali; obbligo di registrazione degli incassi in contanti entro le ventiquattro ore successive sul giornale di cassa; controllo periodico dei documenti attestanti lo



- straordinario incasso per contante al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile; accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi della società di tutti i valori ricevuti attraverso la conciliazione dei dati contabili con gli estratti conto delle banche (Amministrazione);
7. per la gestione banche occorre: che le operazioni di apertura, utilizzo e controllo dei conti correnti siano sempre regolati da una specifica procedura formalizzata in coerenza con la politica creditizia della Società (C.d.A.; A.D.), sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile; l'autorizzazione all'apertura e chiusura di conti correnti da parte della funzione delegata e definizione dei poteri di firma (C.d.A.); la verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito (A.D.; Amministrazione); il periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; le periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato (Amministrazione);
 8. per la pianificazione e gestione finanziaria del c.d. "Pacchetto Finanziario" occorre stabilire ruoli, competenze e responsabilità relativamente alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e delle forme e fonti di copertura; una politica finanziaria organica volta alla formazione del c.d. "Pacchetto Finanziario"; la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; accertare la regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; l'autorizzazione da parte del C.d.A. per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; il controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; la verifica del corretto impiego delle fonti; le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento (le riconciliazioni sono effettuate anche dal Revisore contabile); il controllo delle garanzie rilasciate e delle loro eventuali cancellazioni;
 9. per la gestione degli investimenti finanziari occorre: che gli investimenti finanziari a medio e lungo termine siano preventivamente autorizzati dal C.d.A., in aderenza agli indirizzi politici e strategici ed attuati avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli stati membri della UE; l'analisi e la valutazione degli investimenti; la verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie; la deliberazione del C.d.A. che autorizzi l'investimento; l'adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale;
 10. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi specifici

Pianificazione Finanziaria con Partner Tecnico



5. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili e nei “processi strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di GAS INTENSIVE.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- a) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte), o la brand image dell’Ente. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- c) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all’Ente;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all’Ente;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione circa l'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito dell'Ente per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).



6. Il responsabile interno per le operazioni riguardanti le aree “a rischio reato” e le “Schede di evidenza”.

In linea con le *best practice*, l'Ente ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A tal fine il Presidente dell'Ente, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;

- è responsabile in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare;
- è il referente dell'OdV per la gestione dei flussi informativi verso quest'ultimo organo.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita Scheda di Evidenza (di seguito: “Scheda”) da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura avvalendosi a tal fine di apposita “*check list*” da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui – fermo restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i “sub Responsabili Interni”), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub Responsabili Interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati considerati dal Decreto;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- h) l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere l'Ente nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- j) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, e con riferimento anche all'ipotesi di previsione di una maggior contribuzione da parte dell'Ente a vantaggio dei Partner stessi);
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;



- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

In particolare per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta occorre procedere alle seguenti operazioni:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- invio dell'offerta non vincolante,
- invio dell'offerta vincolante,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie rilasciate,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico.

Il Responsabile Interno della procedura dovrà, nello specifico:

- informare l'OdV dell'Ente in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- tenere a disposizione dell'OdV dell'Ente la Scheda stessa e i documenti a essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- dare informativa all'OdV dell'Ente della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.



7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la P.A., previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la P.A., al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'OdV".